

Il piano controlli 2024 dell'Agenzia delle entrate aggiorna i criteri

DS6901

DS6901

Interpelli a costo zero

Servizio ancora gratuito in attesa della riforma

DI FRANCESCO LEONE
E GIANLUCA ZANELLA

Interpelli senza obbligo di versamento del contributo. Almeno per ora e in attesa del decreto ministeriale recante le modalità operative ai fini della quantificazione dello stesso. Queste le indicazioni fornite nella direttiva dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto gli indirizzi operativi per l'attività di accertamento (anticipata da ItaliaOggi lo scorso 7 settembre).

In attuazione della delega di riforma fiscale, con il d.lgs. n. 219/2023 si è assistito ad una un'evoluzione significativa dello strumento dell'interpello. Tra le tante novità, con il comma 3 del nuovo art. 11 dello Statuto del Contribuente, il legislatore ha condizionato l'accesso all'istituto dell'interpello al versamento di un contributo monetario (si veda ItaliaOggi di ieri).

In particolare, la norma stabilisce che la presentazione dell'istanza di interpello è condizionata al pagamento di un contributo, destinato a finanziare la formazione del personale delle agenzie fiscali.

La misura del contributo varia in base a criteri quali (i) la tipologia di contribuente, (ii) il volume di affari o ricavi e (iii) la complessità della questione trattata, e sarà definita da un apposito decreto ministeriale.

L'assenza di quest'ultimo ha posto (e pone) i contribuenti in una situazione di incertezza, in quanto la legge prevede

un obbligo che, di fatto, non può essere adempiuto.

Va rilevato, comunque, come dall'entrata in vigore della succitata disposizione, a fronte dei dubbi dei contribuenti che hanno presentato istanza di interpello, l'agenzia delle entrate non abbia mai richiesto il versamento di alcun contributo.

Ora, la non debenza (momentanea) del contributo risulta formalmente riconosciuta dalla stessa agenzia che, nella citata direttiva, prospetta una situazione di attesa precisando che "la presentazione delle istanze di interpello non deve intendersi subordinata, a pena di inammissibilità, al momento e fino all'adozione dei richiamati decreti... al versamento di alcun contributo...".

Invero, l'introduzione del contributo ha formato oggetto di alcune perplessità, sia in termini di opportunità sia sotto un profilo meramente applicativo.

È innegabile, infatti, che il (futuro) contributo che si sarà chiamati a versare - se si vorrà ottenere una risposta ai quesiti posti - è sostanzialmente quella di fungere da deterrente rispetto al proliferare delle istanze di interpello a cui l'amministrazione finanziaria viene chiamata a rispondere. Sul punto è sufficiente richiamare il dato - evidenziato nella stessa documentazione parlamentare - secondo cui, solo nel 2022, sono state oltre 17 mila

le risposte ad interpello fornite (circa 50 al giorno).

Un numero elevatissimo, quindi, rispetto alle circa 600 che poi, sempre nel 2022, risultano pubblicate a beneficio di tutti i contribuenti.

Peraltro, alcuni dubbi si pongono anche con riferimento agli stessi criteri secondo cui tale contributo dovrà essere quantificato: sia la "tipologia di contribuente" sia la "rilevanza e complessità" della questione trattata nell'istanza, appaiono infatti criteri poco determinanti - oltre che caratterizzati da estrema discrezionalità - nel processo di quantificazione.

L'unico parametro coerente sembra essere prima facie il "volume di affari o di ricavi" del contribuente, che offre un criterio oggettivo e sottrae la determinazione del contributo alla discrezionalità amministrativa.

Questo approccio si allinea peraltro ad altre normative che legano la quantificazione di prestazioni pubbliche a parametri oggettivi, come l'accesso a procedure per accordi preventivi basati sul "fatturato" del gruppo di appartenenza del contribuente.

— © Riproduzione riservata —

